



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Rettifica dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2021, il credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC sulle spese sostenute, nell'anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

VISTO l'articolo 67, comma 2, del medesimo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che dispone che si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e che l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 67 del decreto-legge n. 73 del 2021 che stabilisce che il suddetto credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e che lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2021 al n. 2966, recante "*Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, a norma dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 4, comma 1, del suddetto D.P.C.M. 26 ottobre 2021 secondo cui le imprese editrici di quotidiani e periodici, rispettivamente con codice ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizioni di riviste e periodici), che intendono accedere al beneficio presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale "*impresainungiorno.gov.it*";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 4 del D.P.C.M. 26 ottobre 2021 che ha stabilito che ove l'autorizzazione della Commissione europea prevista dal sopra citato articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 non fosse intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande sopra indicati, gli stessi sarebbero stati differiti con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTA la decisione positiva n. C(2022) 4898 final dell'8 luglio 2022, pubblicata in data 13 luglio 2022 sul sito della Commissione europea, sulla compatibilità della misura agevolativa in questione con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 2 agosto 2022, con il quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, sono stati definitivamente stabiliti nel periodo dal 14 ottobre al 14 novembre 2022;

VISTO l'articolo 2 del sopracitato D.P.C.M. 26 ottobre 2021 secondo cui possono essere beneficiari dell'agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo, residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero con una stabile organizzazione sul territorio nazionale ove sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici, e con indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI", con le specificazioni 58.13 (edizione di quotidiani) e/o 58.14 (edizione di riviste e periodici);

CONSIDERATO che la procedura informatica, utilizzando i dati del Registro delle Imprese tenuto dalle CC.CC.II.AA., ha consentito, attraverso il controllo automatico dei codici ATECO, di effettuare tempestivamente la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, stabiliti dalla normativa vigente, come precisati all'articolo 2 del citato D.P.C.M. 26 ottobre 2021;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 del medesimo D.P.C.M. 26 ottobre 2021 le spese ammesse all'agevolazione per l'anno 2021 sono quelle sostenute "*nell'anno 2020 per ...la distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali quotidiani editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina*";

VISTO il proprio provvedimento in data 22 dicembre 2022 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta, con l'indicazione dei singoli importi come risultanti dalle domande presentate sull'apposita piattaforma telematica nell'ambito del portale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

informatico *impresainungiorno.gov.it* e dalle verifiche propedeutiche all'ammissione effettuate dal competente Ufficio;

RILEVATO che, nel predetto elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta, per mero errore, non sono stati correttamente indicati gli importi del credito relativi alle imprese di seguito identificate:

ID	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
31124	09440000157	Mondadori Scienza S.P.A.
31161	01772340152	Sergio Bonelli Editore S.P.A.
31132	01790590150	Società Europea Di Edizioni S.P.A.
31272	06598550587	Gedi News Network S.P.A.

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante la disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo cui, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni", entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti individuali e il rilascio di uno specifico "Codice Concessione RNA – COR";

VISTA la registrazione del regime di aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, effettuata in data 7 ottobre 2022, con l'attribuzione del seguente "Codice Aiuto RNA – CAR ": **23876**;

CONSIDERATO che il predetto Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha rilasciato, a seguito dell'inserimento delle informazioni e dell'interrogazione dello stesso, uno specifico "Codice Concessione RNA – COR" identificativo di ciascun aiuto individuale concesso;

VISTO l'articolo 9, comma 9, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, che prescrive che il "Codice Concessione RNA – COR" deve essere indicato esplicitamente nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali;

CONSIDERATA la necessità di acquisire per le imprese sopra indicate un nuovo "Codice Concessione RNA – COR" in ragione dell'intervenuta rettifica nella determinazione dell'importo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che dispone che le pubbliche amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima della concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni, il cui valore sia superiore a 150.000 euro;

VISTO, altresì, l'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo cui nei casi di urgenza le pubbliche amministrazioni procedono immediatamente, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia;

CONSIDERATO, pertanto, che la fruizione di crediti d'imposta per una somma complessiva superiore ad euro 150.000,00 sarà attivata in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'articolo 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, previa comunicazione del Dipartimento a ciascuna impresa editrice interessata dalla verifica;

PREMESSO quanto sopra, a parziale rettifica dell'elenco approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 22 dicembre 2022

DISPONE

Articolo 1

(Rettifica dell'elenco dei soggetti ammessi al credito d'imposta)

1. L'elenco dei soggetti ammessi al credito d'imposta, approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 22 dicembre 2022 è così rettificato:

ID PRATICA	ANNO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CREDITO CONCESSO (€)	COR
31124	2021	09440000157	MONDADORI SCIENZA S.P.A.	222.606,90 ^(*) ^(**)	10157123
31161	2021	01772340152	SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A.	732.100,51 ^(*) ^(**)	10157121
31132	2021	01790590150	SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI- S.P.A.	960.985,73 ^(*) ^(**)	10157122
31272	2021	06598550587	GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	7.593.020,94 ^(*) ^(**)	10132664

2. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel provvedimento del 22 dicembre 2022 relative alle modalità di fruizione del credito d'imposta, ai controlli e alle revoche del beneficiario.

Roma, 10 gennaio 2022

Cons. Luigi Fiorentino

(*) importo rideterminato a seguito della esclusione delle spese sostenute per distribuzione all'estero o con soggetti diversi dai distributori nazionali/locali

(**) fruizione sospesa in attesa di verifica antimafia